



COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA

Provincia Di Treviso

Piazza della Vittoria n. 14 – 31010 Moriago della Battaglia Tel. 0438 890850

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA POTABILE
AGLI UTENTI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 284 del 23.04.1993 e successivamente modificato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n° 356 del 18.04.1994 e n. 06 del 11.03.2004.

CAPO I – GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

ART. 1 - GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Il servizio dell'acqua potabile è esercitato dal Comune in economia, in base alle vigenti disposizioni legislative per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni.

Le norme tecnico-amministrative, la determinazione delle tariffe e la gestione economica annuale per l'esercizio dell'acquedotto sono previste dal presente Regolamento in conformità a quanto disposto dall'art. 9 della L. 24.4.89 n° 144.

CAPO II – DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

ART. 2 – DESTINAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE

La concessione d'uso dell'acqua potabile è fissata secondo le seguenti categorie d'utenza:

- 1) Categoria per uso domestico ordinario;
- 2) Categoria per uso potabile nei plessi destinati ad attività produttiva, commerciale, direzionale, etc.;
- 3) Categoria per uso potabile agricolo connesso ad attività di allevamento d'animali;
- 4) Categoria per uso misto (domestica ed agricola).

E' facoltà dell'amministrazione comunale concedere l'uso dell'acqua potabile del civico acquedotto, nei limiti dell'estensione e delle caratteristiche della rete idrica di distribuzione, e della quantità di acqua potabile disponibile. Nel caso di carenza dell'acqua il Comune regolamerterà con apposita ordinanza gli usi consentiti.

CAPO III – DOMANDE E CONTRATTO

ART. 3 – STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE

Per ottenere l'allacciamento all'acquedotto comunale, l'interessato dovrà rivolgere apposita domanda di concessione. Tale istanza dovrà essere stesa su un apposito modulo fornito dal Comune, nel quale dovrà risultare:

- a) generalità di chi richiede l'utenza: cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo (per le abitazioni la richiesta va sempre fatta del capofamiglia), codice fiscale o partita I.V.A.;
- b) ubicazione dei locali (via, piazza, numero civico, piano);
- c) destinazione d'uso dei locali od aree;
- d) uso a cui l'acqua dovrà servire.

Le concessioni sono rilasciate direttamente ai proprietari degli immobili; il richiedente che non sia proprietario dell'immobile da allacciare all'acquedotto, deve procurarsi l'autorizzazione scritta dello stesso.

Se nulla osta da parte dell'Ufficio Tecnico, sarà stipulato apposito contratto di fornitura dell'acqua, previo pagamento di quanto previsto dall'art. 15, 16 e 23 del presente Regolamento.

Le concessioni sono fatte di regola col sistema del contatore, quelle per estinzione incendi sono a bocca libera.

ART. 4 – AUTORIZZAZIONE ENTI DIVERSI

Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario del terreno per servitù dell'acquedotto, come da fac simile allegato.

Se la condotta idrica comunale corre su sede statale e/o provinciale, il Comune avrà cura di richiedere il prescritto nulla osta da parte dell'Ente proprietario della sede stradale, e le spese saranno a carico dell'utente.

ART. 5 – OBBLIGHI IN CASO DI MODIFICHE

Se per restauri, adattamenti, modifiche o lavori in genere dello stabile, dovesse venire tolta o modificata, anche parzialmente, la presa o l'installazione del contatore, l'utente dovrà avvertire in tempo l'ufficio Tecnico comunale, perché possa predisporre l'esecuzione dei lavori occorrenti. La relativa spesa è totalmente a carico dell'utente.

ART. 6 – CONCESSIONE IN STRADE PRIVE DI CONDUITTURE

L'acqua sarà somministrata agli stabili fronteggianti le strade canalizzate.

Potranno però essere fatte concessioni anche nelle strade sprovviste di condutture o con condotta insufficiente purchè i richiedenti contribuiscano a sostenere la spesa della costruzione della regolare condotta occorrente, pagando a fondo perduto, la quota che verrà fissata dall'Amministrazione. Tale contributo può anche essere del cento per cento.

ART. 7 – DURATA DELLE CONCESSIONI

La concessione ha la durata di un anno e si rinnova di anno in anno, tacitamente, ove non sia stata disdetta dall'utente tre mesi prima della scadenza.

Le concessioni ad uso cantiere edile sono rilasciate a titolo provvisorio e per la durata effettiva dei lavori, salvo proroga, e si dovrà pagare il relativo canone.

ART. 8 – DECORRENZA DELLA CONCESSIONE

Tutti gli obblighi relativi alla concessione hanno efficacia per le parti dalla data della stessa, eccetto per l'obbligo al pagamento del canone dell'acqua che hanno effetto solo dal giorno da cui sarà attivato il servizio.

ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione scritta del contratto di concessione può essere spedita a mezzo di raccomandata A. R., oppure presentata all'Ufficio competente, che rilascerà ricevuta. La risoluzione decorre dal primo giorno del mese successivo. Il Comune ha diritto di risolvere il contratto in qualunque momento, sia nei casi previsti dalla legge, sia con decisione motivata della Giunta Comunale.

ART. 10 – VOLTURA

Il Comune può accordare all'utente, per giustificati motivi, di far subentrare nel contratto un'altra persona, che dovrà stipulare regolare contratto che ne sostituisca il precedente.

In tal caso l'utente otterrà di liberarsi dai propri impegni solo quando il subentrante avrà stipulato un regolare contratto e allorquando il Comune abbia per iscritto riconosciuto che tale nuovo contratto sostituisca il precedente.

La voltura ha efficacia, agli effetti contabili, dal primo giorno del mese successivo.

ART. 11 – CESSIONE FABBRICATO

L'utente che procede all'alienazione dell'immobile servito d'acqua potabile, è tenuto a darne avviso al Comune, ma continua a rimanere investito degli impegni assunti fino a che non abbia ottenuto la voltura prevista dall'articolo precedente.

Alla data di cessazione dell'uso dell'acqua, indicata dall'utente, il Comune procederà alla lettura del contatore per l'addebito del consumo effettuato.

Ove l'utente cessante non richiedesse la risoluzione del contratto, il nuovo proprietario che utilizzasse l'acqua senza aver ottenuto la concessione, sarà passibile di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e si procederà alla sospensione della fornitura idrica se entro 8 giorni dall'avvenuto accertamento dell'infrazione il nuovo utente non avrà richiesto la voltura. Dovrà inoltre pagare tutte le somme di debito dell'utente cessante anche per la fornitura dell'acqua fino a definizione di ogni pendenza.

ART. 12 – VARIAZIONE D'INDIRIZZO

Qualora l'utente dovesse cambiare indirizzo o residenza, è tenuto a comunicare all'ufficio competente entro dieci giorni dall'avvenuto cambiamento, la variazione; diversamente sarà passibile di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e dovrà pagare l'acqua fino all'avvenuta voltura del nuovo proprietario.

ART. 13 – DECESSO

In caso di morte dell'utente, l'erede, entro sessanta giorni, deve avvertire il Comune, accettare e sottoscrivere la voltura a proprio nome del contratto.

Decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di cui sopra, sarà applicata una sanzione amministrativa di € 25,00 e si procederà alla sospensione della fornitura idrica.

Le concessioni rilasciate ai proprietari di stabili si intendono efficaci anche nei confronti dei successori.

ART. 14 – INTERRUZIONI – SOSPENSIONI TEMPORANEE DEL RIFORNIMENTO IDRICO

Il Comune fornisce normalmente l'acqua senza interruzioni. Le eventuali interruzioni temporanee per causa di forza maggiore, per lavori nella rete, per guasti o insufficienza delle condutture, per riduzione della portata delle sorgenti, per riduzione della pressione nella rete, per l'esecuzione di opere pubbliche anche estranee all'acquedotto o per qualsiasi altro motivo, non danno diritto agli utenti a pretendere alcun indennizzo o risarcimento dei danni.

Delle interruzioni prevedibili, il Comune avrà cura di darne pubblico o privato avviso agli utenti.

Il Comune non garantisce che la pressione dell'acqua nella rete sia costante.

Gli utenti non possono vantare diritti al riguardo né indennizzo per aumento o riduzione o mancanza di pressione nelle loro utenze.

Il servizio di provvista e distribuzione dell'acqua potabile per tutti gli immobili è esercitato esclusivamente dal Comune.

Sono ammesse in tale ambito le produzioni di acqua potabile a mezzo di pozzi o sorgenti del proprio fondo, sempre che siano state riconosciute idonee dalla competente autorità sanitaria.

E' sempre vietata l'immissione delle acque dei pozzi o sorgenti nella rete dell'acquedotto.

ART. 15 – SPESE DI CONTRATTO E TASSE

Tutte le spese del contratto e della sua eventuale registrazione sono a carico del concessionario. Esse devono essere versate al Comune all'atto della presentazione della domanda, così come per qualsiasi altra spesa di bolli, diritti ed altre spese derivanti dalla concessione.

Tutte le imposte e tasse che venissero istituite sulla concessione di acqua e sugli apparecchi di fornitura e misurazione saranno ad esclusivo carico dell'utente.

ART. 16 – DIRITTI DEL COMUNE

E' riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente regolamento, consigliate da considerazioni di pubblico interesse.

Ogni singola unità abitativa deve essere dotata di contatore; è fatto divieto cedere ad altri l'acqua concessa. Qualora la particolare conformazione di un fabbricato già esistente a più unità non permetta la collocazione di un contatore per ogni abitazione, le tariffe relative ai consumi idrici globali effettuati saranno conteggiate con il seguente sistema: consumi della 1^a fascia per n volte il numero delle abitazioni, eccedenza di consumi da calcolare con lo stesso sistema nella 2^a fascia e così di seguito per le fasce successive, prevedendosi quindi la fatturazione di ogni fascia in capo ad ogni singola utenza.

Agli effetti contrattuali il Concessionario elegge il proprio domicilio legale nel Comune di Moriago della Battaglia.

CAPO IV – TIPI DI CONCESSIONE

ART. 17 - TIPI DI UTENZA

Il Comune accorda di norma concessioni d'acqua per i seguenti usi:

UTENZA DOMESTICA: sono: a) le concessioni accordate alle abitazioni per l'attività familiare; b) concessioni rilasciate ad enti pubblici, di culto, associazioni sportive, culturali, ricreative ed assistenziali.

UTENZA NON DOMESTICA: sono: a) le concessioni accordate per l'esercizio di un'attività commerciale; b) le concessioni industriali; c) artigianali; d) agricole (escluso l'allevamento del bestiame); e) ad uso cantiere edile.

Le tariffe per le diverse categorie di utenza domestica e non domestica potranno essere differenziate con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Nel caso di promiscuità con l'utenza domestica il consumo idrico annuo sarà conteggiato ad utenza domestica (se non ci sono due contatori).

UTENZA PER SOLI ALLEVAMENTI: Sono le concessioni fatte ad allevatori che dimostrino di essere tali, per questa categoria.

Il costo unitario del servizio a mc non potrà superare il 50% delle tariffe relative all'utenza domestica.

UTENZA MISTA: utenza domestica assieme ad allevamenti.

ART. 18 – DETERMINAZIONE COSTO DI GESTIONE E TARIFFE.

Il costo complessivo di gestione del servizio acquedotto deve essere approvato con apposito atto, e deve comprendere gli oneri diretti ed indiretti del personale addetto al servizio acquedotto, le spese per acquisto di beni e servizi, le spese per trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti ed attrezzature. Per la copertura dei costi di gestione si fa riferimento per la parte entrata a qualsiasi provento accertato contabilmente e per i costi effettivi a tutte le spese impegnate.

A norma dell'art. 9 della L. 144 del 24.04.1989 le tariffe per il servizio degli acquedotti devono essere in misura non inferiore all'80% e non superiore al 100% dei costi di gestione.

Le tariffe relative al consumo di acqua saranno fissate con apposita deliberazione tenendo conto delle norme sopradescritte.

Tali tariffe entreranno in vigore non appena approvate dal Comitato Provinciale Prezzi e pubblicate nel Bollettino Ufficiale della regione veneto.

Si darà avvio alla procedura di aggiornamento qualora la verifica dei costi di esercizio lo esiga, sempre in sintonia con le disposizioni della legislazione vigente.

I quantitativi d'acqua annuali, anche se non consumati, fino a 70 mc, stabiliti quale minimo garantito, dovranno essere fatturati a tariffa agevolata, per tutte le categorie di utenze.

Alla prima lettura annuale l'utente pagherà comunque in base all'effettivo consumo, salvo l'applicazione del minimo garantito in fase di seconda lettura.

Le tariffe risultano pertanto essere le seguenti:

UTENZA DOMESTICA:

- tariffa agevolata: quantitativo fino alla concorrenza di mc 70; (da fatturare anche se non consumati a conguaglio in fase di seconda lettura annuale);
- tariffa base: da 71 mc a 120 mc consumati;
- tariffa di eccedenza per superconsumi: oltre i 120 mc consumati.

UTENZA NON DOMESTICA:

- tariffa agevolata: quantitativo fino alla concorrenza di mc 70; (da fatturare anche se non consumati a conguaglio in fase di seconda lettura annuale);
- tariffa base: da 71 mc a 300 mc consumati;
- tariffa di eccedenza per superconsumi: oltre i 300 mc consumati.

UTENZA PER SOLI ALLEVAMENTI:

- tariffa agevolata: quantitativo fino alla concorrenza di mc 70; (da fatturare anche se non consumati a conguaglio in fase di seconda lettura annuale);
- tariffa base: da 71 mc a 300 mc consumati;
- tariffa di eccedenza per superconsumi: oltre i 300 mc consumati.

UTENZA MISTA:

- tariffa agevolata: quantitativo fino alla concorrenza di mc 70; (da fatturare anche se non consumati a conguaglio in fase di seconda lettura annuale);
- tariffa base: da 71 mc a 120 mc consumati;
- tariffa di eccedenza per superconsumi: oltre i 120 mc consumati.

CAPO V – DERIVAZIONI D'ACQUA

ART. 19 – MODALITA' DI DERIVAZIONE

L'acqua viene derivata dalla condotta principale mediante apposita tubazione di presa con relativi accessori, viene misurata dal contatore e consegnata all'utente. L'attacco della presa può essere fatto su una tubazione di presa esistente a condizione che non venga pregiudicata la fornitura preesistente. Il concessionario riconosce che la tubazione di presa è di proprietà del Comune anche per il tratto posto nella proprietà privata fino al contatore compreso.

Il Comune ha sempre il diritto di applicare alla tubazione di presa qualsiasi apparecchio accessorio, e l'utente deve averne cura. Il concessionario deve dare gratuitamente libero passaggio attraverso gli immobili di sua proprietà, per collegare la tubazione dell'acquedotto all'utenza privata.

CAPO VI – DISPOSIZIONI PER L'UTENTE

ART. 20 – ONERI A CARICO DELL'UTENTE

Le opere per la derivazione dall'acquedotto della linea esistente e fino al contatore vengono eseguite direttamente dal Comune a mezzo di ditte autorizzate sotto sorveglianza di personale comunale. Il costo della derivazione è a carico dell'utente.

ART. 21 – ADEMPIMENTI DELL'UTENTE

Le condutture private saranno costruite a perfetta regola d'arte e mantenute in buono stato a cura dell'utente.

E' proibito agli utenti di lasciare innestate alla propria diramazione una presa o diramazioni a favore di terzi.

Sono pure vietati allacciamenti di qualsiasi genere dell'acqua potabile a quelle della fognatura.

L'utente provvederà ad eliminare immediatamente le irregolarità e le inadempienze riscontrate dagli incaricati del Comune.

E' necessario, per quanto sopra interporre, per gli usi di acqua per latrina, una vaschetta aperta con rubinetto o galleggiante; la valvola manovrata dal galleggiante dovrà trovarsi sempre al di sopra del massimo livello raggiunto dall'acqua nella vaschetta stessa.

E' necessario altresì adottare dispositivi atti ad evitare ritorni per aspirazione nella rete idrica; potranno a tal fine essere sufficienti semplici accorgimenti (quali sfiati, ecc.) da collocarsi in idonei alloggiamenti non manomissibili, da inserirsi alle estremità superiori di ogni colonna montante e capaci di entrare in funzione quando la pressione idraulica nelle tubazioni scende al di sotto della pressione atmosferica.

Il Comune si riserva perciò il diritto di verificare in ogni momento lo stato delle condutture e di prescrivere le eventuali opere di riparazioni.

CAPO VII – ALLACCIAMENTI

ART. 22 – ALLACCIAMENTI FRAUDOLENTI

Qualsiasi allacciamento dell'acquedotto comunale in difformità a quanto previsto dal presente regolamento sarà passibile di una denuncia penale, di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e di un rimborso al Comune di tutte le spese inerenti al ripristino della condotta idrica e del pagamento di un consumo forfetario d'acqua che verranno determinati dalla Giunta Comunale.

ART. 23 – FORNITURA E POSA DEL CONTATORE

Il contatore è fornito dal Comune che ne cura l'installazione e lo da in consegna all'utente, previo pagamento di una somma 'una tantum' a titolo di noleggio, il cui importo sarà determinato dalla Giunta Comunale.

L'utente è responsabile della conservazione del contatore e dei relativi sigilli. L'utente è tenuto a firmare il verbale di installazione; spetta al Comune scegliere il posto dove il contatore va installato; di regola la ubicazione è fatta nella proprietà dell'utente il più vicino possibile alla condotta principale in modo che gli addetti del Comune possano in ogni tempo facilmente accedervi per ispezionare la tubazione di presa.

E' a carico del concessionario la spesa per la nicchia, cassetta, pozzetto, chiusino o simili, occorrenti per collocare e proteggere il contatore, il cui diametro sarà fissato in modo da non sovraccaricare l'apparecchio. Qualora si constati che il luogo dove è collocato il contatore non ha i requisiti di cui sopra, il Comune può spostarlo con spese integralmente a carico dell'utente. Il pozzetto e simili in cui va installato il contatore deve rispondere alle prescrizioni del Comune.

ART. 24 – UTENZE GIA' ESISTENTI

Le utenze già esistenti dovranno adeguarsi al disposto del presente regolamento.

In caso di inadempienza per i guasti e danni che potranno verificarsi dal limite della proprietà comunale al contatore compreso, le spese saranno a totale carico dell'utente.

ART. 25 – CHIUSURA DEL CONTATORE

Al contatore verrà apposto un suggello di piombo e l'utente sarà responsabile della integrale conservazione di esso.

ART. 26 – CONTATORE FERMO

Quando viene constatato che per una causa qualsiasi il contatore ha cessato di registrare il volume di acqua fornito o lo registra imperfettamente, il Comune ha il diritto di fissare la quantità in base al corrispondente anno precedente, salva la verifica del contatore e la sua eventuale sostituzione. L'utente è tenuto a segnalare tempestivamente al Comune le avarie al contatore da lui scoperte, compreso la rottura del vetro e del sigillo.

ART. 27 – GUASTI

Quando si verificano rotture con conseguente fuoriuscita d'acqua, l'utente è tenuto a segnalare immediatamente il guasto al Comune.

I maggiori consumi rilevati e dipendenti da fughe per rotture saranno a totale carico dell'utente, anche se le stesse non fossero risultate di facile accertamento perché non visibili in superficie.

L'Amministrazione Comunale, su richiesta scritta dell'utente, ha la facoltà di concedere abbuoni su tali maggiori consumi, fino ad un massimo del 50%, quando il guasto non sia dovuto ad incuria o negligenza dell'utente e risulti inoltre accertato che le fughe non potevano essere viste né udite, ed eventualmente che l'utente abbia provveduto con sollecitudine a farne la segnalazione al Comune.

ART. 28 – VERIFICHE DEL CONTATORE

L'utente può chiedere in ogni tempo la verifica del contatore, pagando la spesa relativa.

Il Comune può, a sua volta, far verificare dai suoi addetti il contatore, in qualunque momento e, se necessario, farlo sostituire a spese dell'utente.

CAPO VIII – MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

ART. 29 – SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI

La manutenzione della tubazione fino al contatore compreso è fatta a cura del Comune; le spese della manutenzione devono essere rimborsate dall'utente quando i guasti sono dovuti al cattivo uso delle apparecchiature.

Il Comune ha sempre diritto di eseguire a sue spese qualsiasi lavoro alla tubazione di presa. L'utente deve sempre rimborsare le spese per qualsiasi lavoro da lui richiesto.

Le manutenzioni o riparazioni alle linee esistenti su lottizzazioni private, nelle more di trasferimento della proprietà, sono a carico del Comune.

ART. 30 – MANOVRA DEGLI IMPIANTI

La manovra dei rubinetti stradali e di presa spetta unicamente al Comune.

E' fatto divieto assoluto all'utente di manomettere anche con semplice manovra, gli apparecchi e le tubazioni del Comune, fino al contatore o al rubinetto di controllo compresi. Delle manomissioni l'utente è sempre responsabile e gli è fatto obbligo di denunciare immediatamente i guasti che si verificano agli impianti. E' solo consentita all'utente la manovra a mano libera dell'eventuale saracinesca che precede immediatamente il contatore.

CAPO IX – EROGAZIONE PER ESTINZIONE INCENDI

ART. 31 – CONCESSIONE

Nelle concessioni a bocca libera per estinzioni di incendi, la tubazione di presa termina con una saracinesca che viene installata in un punto scelto dal comune nella proprietà dell'utente ed è data in custodia all'utente, munita di sigillo, a garanzia della sua chiusura. L'utente assume l'obbligo di non aprire tale saracinesca se non per necessità derivante da incendio e di informare il Comune della rottura del sigillo entro ventiquattrore. L'utente è tenuto firmare il verbale di posa e di applicazione del sigillo. E' a carico del concessionario la spesa per la nicchia, pozzetto, cassetta e simili, occorrente per collocare e proteggere la saracinesca di controllo. Per l'ubicazione della saracinesca di controllo valgono le norme di cui all'art. 24.

L'acqua deve essere usata unicamente per l'estinzione di incendi.

CAPO X – VERIFICHE DEI CONSUMI E MODALITA' DI PAGAMENTO

ART. 32 – LETTURE

Presso il Comune sarà tenuto uno schedario in ordine alfabetico contenente la registrazione dei consumi annuali o semestrali.

La lettura verrà fatta semestralmente, nei mesi di aprile ed ottobre di ogni anno, da parte dell'incaricato della società appaltatrice del servizio per conto del Comune, al domicilio dell'utente.

L'amministrazione ha però diritto di far visitare sia gli apparecchi di misura, che gli impianti di distribuzione interna in qualsiasi epoca.

Il rifiuto di far eseguire le verifiche e le letture, dà diritto al Comune di sospendere l'erogazione dell'acqua, la constatazione del rifiuto sarà verbalizzata dagli incaricati.

La lettura comprende l'apertura del pozzetto o dello sportello, il rilievo del dato di consumo e la successiva memorizzazione del dato su elaboratore portatile, la chiusura del pozzetto.

In caso di inaccessibilità al contatore si dovrà effettuare la lettura a fatturazione presunta in relazione al corrispondente periodo dell'anno precedente, dopo il secondo esito negativo, previa comunicazione all'utente.

ART. 33 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Al momento della lettura verrà rilasciato un bollettino di c/c postale che dovrà contenere tutti elementi identificativi della fattura ai sensi del D.P.R. 633/72 e successive modificazioni.

La fattura dovrà contenere il periodo di fatturazione, numero utente, numero contatore, periodo della lettura, lettura attuale, lettura precedente, consumo, tariffe, imponibile, iva, ed eventuali addebiti di spese diverse.

Le spese di rilevazione dei consumi e fatturazione saranno a carico dell'utente ed il relativo ammontare verrà determinato dalla giunta Comunale in base al costo del servizio.

Il pagamento verrà eseguito dall'utente in un'unica soluzione, a mezzo bollettino di conto corrente postale.

Il pagamento, invece, di eventuali lavori o di ogni altra somma dovuta al Comune, in dipendenza sempre della concessione, è fatto al Tesoriere Comunale.

ART. 34 – CONSEGNA DELLA FATTURA

La consegna della fattura verrà direttamente al domicilio dell'utente; in caso di assenza dell'utente essa viene lasciata nella cassetta postale o in luogo adatto.

ART. 35 – CONTROLLI DEI PAGAMENTI – RITARDI E ADDEBITO DELLE SPESE

In caso di ritardo, l'utente deve pagare anche l'indennità di mora. Trascorsi 10 giorni, il Comune può sospendere l'erogazione dell'acqua fino a quando non è stato effettuato il pagamento, e questo senza che tale sospensione liberi il concessionario dall'obbligo di rispettare il contratto fino al suo termine ed abbia diritto ad abbuoni, rimborsi o indennità. I lavori e gli interventi occorrenti per sospendere e riattivare le erogazioni sono a carico dell'utente.

ART. 36 – RECUPERO DEI CREDITO

Per il recupero di crediti verso gli utenti, il Comune procederà alla riscossione tramite l'esattore comunale, a mezzo di ruolo, addebitando agli utenti interessati le spese di riscossione.

In tutti i casi, solo il possesso di una regolare quietanza della società appaltatrice può dimostrare al comune l'avvenuto pagamento delle somme dovute; il bollo di quietanza è sempre a carico dell'utente. I reclami non hanno diritto a differire il pagamento. Le eventuali rettifiche sono regolate con le bollette successive.

ART. 37 – DIVIETI

E' rigorosamente vietato ad ogni estraneo di accedere alla cabina di manovra delle pompe.

Sarà punito con multa variabile da € 25,00 ad € 500,00, oltre alla rifusione delle spese di riparazione, chiunque manomette gli idranti, le saracinesche, le fontanelle o qualsiasi parte dell'impianto, compresi i chiusini di ghisa.

Della contravvenzione commessa da minori rispondono i rispettivi genitori.

CAPO XI – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 38 – DISPOSIZIONI

Le disposizioni del presente regolamento, formano parte integrante del contratto di concessione.

ART. 39 – MODIFICHE DELLE NORME

Sarà sempre diritto dell'amministrazione comunale di modificare in qualsiasi tempo in tutto o in parte le disposizioni del presente regolamento, sempre che le modifiche non siano in contrasto con le leggi ed i regolamenti generali dello Stato.

Tali modifiche debitamente approvate dalle competenti autorità, si intendono obbligatorie anche per le utenze già in corso, salvo dichiarazione per iscritto dell'amministrazione di voler rescindere il contratto entro due mesi dalla notifica.

